



IMU 2014 TERRENI AGRICOLI

SCADENZA : 10/02/2015



Nell'ambito della definizione della scadenza Imu terreni, le ultime disposizioni del Consiglio dei Ministri hanno **PROROGATO AL 10 FEBBRAIO 2015 LA SCADENZA DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DELL'IMU SUI TERRENI AGRICOLI RELATIVA AL 2014.**

Nel Comune di Vignanello, **per il 2014**, sono esenti dal pagamento dell'IMU solamente i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29/03/2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola e i terreni concessi in comodato o in affitto da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ad altri coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29/03/2004 n. 99, iscritti anch'essi nella previdenza agricola.

Nel caso di terreni in comproprietà fra Coltivatori Diretti e/o Imprenditori agricoli professionali e altri proprietari senza tali requisiti, **l'esenzione è applicabile solo** in riferimento alla quota di possesso del Coltivatore Diretto e/o Imprenditore agricolo (la norma prevede che il terreno sia posseduto e condotto dal CD e/o IAP iscritto alla previdenza agricola – *Punto 7.2 Circolare 3/DF Ministero dell'Economia e Finanze del 18.05.2012*)

L'aliquota da applicare per i terreni esclusi dall'esenzione è : 7,6 per mille.

Il calcolo va eseguito con la seguente formula:

Reddito dominicale rivalutato del 25% e Moltiplicato per 135= base imponibile

Poi sulla base imponibile si applica l'aliquota base del 7,6 per mille

Codice tributo da indicare per i terreni agricoli nell'F24: 3914

Codice catastale Comune di Vignanello: L882

Esempio di calcolo:

reddito dominicale: € 40,00

mesi possesso nel 2014: 12

quota di possesso: 100%

€40,00+25% x 135= € 6.750,00/1000x7,6= € 51,30

IMPORTO MINIMO DA VERSARE = € 12,00 riferito alla totalità del dovuto IMU per annualità : quindi se il contribuente nel 2014 aveva da versare l'Imu per altri immobili e/o aree edificabili, anche se l'Imu per i terreni agricoli è inferiore a 12 euro, va comunque versata se il totale dei versamenti supera i 12,00 euro.

Collegandosi al sito internet del nostro Comune (www.comune.vignanello.vt.it) è a disposizione un programma per il calcolo dell'IMU e per la stampa del relativo modello F24.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'ufficio tributi al n. 07617563230 oppure recandosi presso la sede dello stesso nei giorni dal Lunedì' al Venerdì' dalle ore 10,00 alle ore 12,30.

PRECISAZIONI IN MERITO ALL'IMU TERRENI AGRICOLI

Si precisa che in base al D.L. del 24 gennaio 2015, n. 4 per il solo anno 2014 valgono anche le esenzioni (elencate nel DM del 28 Novembre 2014) spettanti ai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29/03/2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola proprietari dei terreni insistenti su Comuni classificati in base alla loro altitudine riferita alla Casa comunale (Vignanello rientrava nello scaglione fra i 281/600 mt) **mentre dal 2015 tutti i terreni saranno soggetti al pagamento imu** in quanto sulla base della classificazione Istat il Comune di Vignanello risulta **Non Montano**.

Pertanto per il 2014 viene scelto il regime più favorevole fra quello del DM 28 Novembre 2014 e quello deciso in ultimo e conseguentemente alla scadenza del 10 febbraio 2015 sono tenuti al pagamento imu "agricola" 2014 tutti i proprietari che non risultino coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29/03/2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

Quanto sopra a seguito della pubblicazione del **D.L. n. 4 del 24/01/2015** che rivede l'IMU agricola per il 2015 con effetti anche sul 2014

Il DL stabilisce che:

1. *A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:*
a) *ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);*

b) *ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.*

2. *L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b) , nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.*

3. *I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'anno di imposta 2014.*

4. *Per l'anno 2014, non è, comunque, dovuta l'IMU per i terreni esenti in virtù del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014 e che, invece, risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti.*

5. *I contribuenti versano l'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, determinata secondo i criteri di cui ai commi precedenti, entro il 10 febbraio 2015.*

.....

Quindi se consultate l'elenco ISTAT, trovate una colonna **Comune Montano**. In questa colonna potete trovare i seguenti valori:

Comune di Vignanello – Corso Matteotti 12 – 01039 VIGNANELLO VT

T - Totalmente montano

P - parzialmente montano

NM - Non montano (nello specifico il Comune di Vignanello risulta Non Montano)

E quindi a seconda del valore il Calcolo IMU applica l'imposta o l'esenzione a seconda dei casi.

Inoltre, solo per il 2014, se il comune risulta ad esempio **P - Parzialmente montano**, ma l'altitudine supera i 600 metri, si applica l'esenzione su tutti i terreni.

Se invece risulta **NM - non montano** ma l'altitudine è tra i 280 metri ed i 600 metri, si applica l'esenzione sui terreni di proprietà di CD o IAP anche quando concessi in fitto o comodato ad altri CD o IAP.

IMU terreni agricoli: il Consiglio dei Ministri n. 46 del 23/01/2015 ha applicato nuovi criteri

I contribuenti che non rientrano nei parametri previsti potranno versare l'imposta entro il 10 febbraio 2015

TAR Decreti sospensivi n. 6650/2014 e 6651/2014

Nella Seduta del 21 Gennaio il TAR del LAZIO non ha annullato il pagamento e la scadenza dell'IMU per i terreni agricoli nei comuni interessati dalla nuova classificazione dei Comuni montani ed ha stabilito una udienza di merito per il giorno 17 giugno 2015 (1115/2015, 1116/2015, 1117/2015).

TAR Decreto sospensivo n. 126/2015

E' tuttavia in essere una seconda sospensione del Decreto Terreni agricoli da parte dello stesso TAR di cui si discuterà il 4 Febbraio, che di fatto sospende ancora il versamento in scadenza al 26 Gennaio..

In generale i terreni/terreni agricoli sono soggetti a IMU ad aliquota ordinaria deliberata dal Comune con aliquota variabile dal 4,6 per mille al 10,6 per mille.

Per i terreni agricoli il coefficiente di rivalutazione è del 25% e il moltiplicatore è **135**. Il calcolo dell'imponibile è: **Reddito dominicale*1,25*135**; a questo imponibile si applica l'aliquota deliberata.

Esenzioni - Comuni montani - la nuova classificazione

Il "Decreto esenzione dall'IMU per i terreni montani" è stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 93 della Gazzetta Ufficiale n. 284 del 06/12/2014 (qui riportiamo la parte iniziale del Supplemento contenente il Decreto, abbiamo eliminato l'allegato con l'elenco dei comuni e i tagli effettuati)

Con il DM 66/2014 il Governo ha inteso rivedere la classificazione dei Comuni montani, eliminando i criteri precedentemente esistenti e introducendo come criterio principale l'altitudine del Comune dal livello del mare. Tale indicazione è riferita all'altitudine misurata nella Casa Comunale.

Il Decreto interministeriale del 28 Novembre 2014 all'Art. 2 (di cui riportiamo per brevità il Comma 2 e 5) rimodula l'esenzione per i terreni agricoli e ridefinisce i comuni montani precedentemente individuati nella Circolare n. 9 del 14 Giugno 1993:

Comune di Vignanello – Corso Matteotti 12 – 01039 VIGNANELLO VT

"1. Sono esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell'«Elenco comuni italiani», pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), <http://www.istat.it/it/archivio/6789>, tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna «Altitudine del centro (metri)»."

"5. L'individuazione dei terreni, effettuata ai sensi del presente articolo, ai quali si applica l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 504 del 1992, sostituisce quella effettuata in base alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993."

Quindi, a seconda dell'altitudine, valgono i seguenti scaglioni (Art. 2 c. 2):

- Fino a 280 metri di altitudine: nessuna esenzione;
- da 281 fino a 600 metri: esenzione solo per i terreni posseduti da Coltivatori Diretti e IAP con requisito previdenza agricola; l'esenzione si applica anche **in caso di terreno posseduto da CD o IAP** (Art. 2 c. 3) e concesso in comodato o in fitto ad altro CD o IAP.
- oltre 600 metri di altitudine: esenzione per tutti i terreni.